

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Presidente Istruttore Dr.ssa O. Crespi
Nella causa civile iscritta al n. 5086/10 vertente

TRA

S.M.R. : elettivamente domiciliato presso Avv. L. Ianora che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

E

B.L. Contumace

E

MILANO ASSICURAZIONI Spa in persona del Legale Rappresentante p.t. : Contumace

APPELLATI

SENTENZA 598/2012

Con atto di citazione notificato in data 30.10.2010 S.M.R. proponeva appello avverso la sentenza n.503/10 emessa dal GdP di Nocera Inferiore in data 29.01.2010 con la quale i convenuti venivano condannati al risarcimento dei danni quantificati nella misura di Euro 557,31 pari alla differenza tra quanto dovuto, Euro 7.595,67, e quanto già corrisposto, pari ad Euro 7.038,36, oltre interessi legali e spese processuali.

Deduceva la erroneità della motivazione sul punto della liquidazione dei danni e concludeva per la riforma della sentenza come precisato.

Non si costituivano le parti appellate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati ritualmente evocati in giudizio e non costituiti. L'appello va accolto per quanto di ragione.

Giova osservare che dalla CTU espletata in prime cure risulta che la appellante a seguito del sinistro ha riportato lesioni che comportano una percentuale di invalidità del 6%.

Trattandosi di micro permanente la liquidazione deve essere calcolata sulla base dell'art. 139 D.Lgs. n. 209 del 2005

Problema particolare si osserva nella liquidazione del danno biologico omnicomprensivo come enucleato dalla Suprema Corte a SSUU nella nota sentenza n.26972/08 secondo cui in sostanza non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere ad es. utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico) tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, senza trascurare alcun profilo, e dall'altra che deve essere evitata la duplicazione dello stesso, confligente con la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana

Detta pronuncia è stata oggetto di un'interpretazione restrittiva con riferimento alla liquidazione del c.d. danno morale. Infatti si è rapidamente diffusa nella prassi la tesi secondo che ha considerato il danno morale assorbito nella categoria di danno biologico, almeno con riferimento alle lesioni micropermanenti ("postumi da lesioni pari o inferiori al 9%" secondo il dettato normativo previsto dall'art. 139 cod.ass). In altri termini si è affermato che stante l'unicità del danno non patrimoniale

non scomponibile in svariate voci di danno, onde evitare la duplicazione di risarcimenti per i medesimi danni, nel caso di lesioni micropermanenti non vi sarebbe stato spazio alcuno per danni ulteriori rispetto a quello biologico descritto e disciplinato dall'art. 139 Cod. Ass.. In dette fattispecie il danno biologico avrebbe dovuto esaurire il danno non patrimoniale; di guisa che qualsiasi ulteriore voce di danno (morale, estetico, etc.) avrebbe duplicato il danno già risarcito ex art. 139 Cod Ass..

In realtà la giurisprudenza di merito discostandosi in maniera palese da questa forzatura imposta in campo assicurativo dagli addetti ai lavori ha affermato come la sentenza 26972/2008 anche con riferimento alle lesioni micropermanenti, senza negare l'esistenza dei danni tradizionalmente definiti "per comodità di sintesi" biologico, morale ed esistenziale, abbia statuito la necessità di procedere ad un adeguata personalizzazione della liquidazione dell'onnicomprensiva voce del danno non patrimoniale; valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Pertanto non si giunge ad una esclusione del c.d. danno morale dalla sfera dei lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì si terrà conto di detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patrimoniale. Non di rado la stessa giurisprudenza di merito ha definito il danno morale quale danno non patrimoniale residuo rispetto al danno biologico. A sostegno di tale ricostruzione si richiama altresì la Sentenza 29191/08 della Corte di Cassazione laddove si afferma "la autonomia ontologica del danno morale", il quale deve essere considerato dal giudice in relazione alla diversità del bene protetto rispetto al danno biologico, in quanto attinente alla sfera della dignità morale della persona, ex art. 2 Cost.". Si è così giunti ad affermare che nel caso di lesioni micropermanenti, il c.d. danno morale non può che essere risarcito in via autonoma, non rientrando esso nella nozione di legge del danno biologico, la quale ultima è effettuata in questo caso sulla base di prescrizioni normative, come tali vincolanti e definitive

La Corte di Cassazione nel suo più alto consesso (sentenza n. 26972/2008) ha delineato i presupposti affinché possa determinarsi la risarcibilità del danno non patrimoniale, indicando come necessari: 1) la sussistenza di una delle ipotesi giuridicamente ammesse di risarcibilità del danno non patrimoniale (ossia quando il legislatore abbia previsto la sua tutela tramite una norma positiva di tipo generico, ad es. art. 185 c.p., o specifico, ad es. adozione di atti discriminatori per motivi razziali etnici o religiosi art. 44 co. 7 D.Lgs. n. 286 del 1998, oppure, ancora in caso di lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione); 2) la serietà del danno; 3) la gravità della lesione.

Orbene sulla base di tali presupposti, secondo la giurisprudenza di merito che va via via formandosi, non vi sarebbe ragione alcuna per escludere nel caso di lesioni micropermanenti derivanti da sinistro stradale, la liquidazione del danno morale, ossia di quel danno consistente nel c.d. pretium doloris.

Pertanto nell'ipotesi tipica di sinistro stradale con lesioni micropermanenti:

- rilevata la determinazione di un reato di lesioni colpose disciplinato dall'art. 590 c.p., ancorché solo astrattamente qualificabile come illecito penale ai fini che qui interessano indipendentemente dalla sua concreta punibilità;
- rilevato che tale reato trova la sua tutela risarcitoria generale nell'art. 185 c.p.;
- rilevata comunque ed a prescindere dalla fattispecie di reato una violazione di diritti costituzionalmente rilevanti, e nella specie del diritto alla salute;

- considerato altresì che, in base alla dinamica del sinistro, alla diagnosi di pronto soccorso cui ha dato luogo ed agli esiti micropermanenti che ha determinato, appare realistico presumere che il soggetto leso abbia patito sofferenze fisiche e psichiche in dipendenza causale diretta da esso;

la giurisprudenza giunge alla liquidazione del c.d. danno morale quale personalizzazione del danno non patrimoniale con l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento di quel danno che va ad identificarsi nella sofferenza morale, non necessariamente transeunte, nel turbamento dello stato d'animo del danneggiato.

E peraltro la interpretazione, che qui si condivide, circa la autonoma risarcibilità del danno morale, come voce del danno biologico ma da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente si conforma ad una interpretazione costituzionalmente orientata volta alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale, come sopra richiamati, ed armonizza l'intero sistema liquidatorio del danno, che in ipotesi di diversa interpretazione determinerebbe una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati pacificamente con sistema tabellare equitativo (che prevede una percentuale di aumento relativo alla incidenza del danno morale) ed in virtù del principio di liquidazione totale del danno ed i danni da sinistro stradale che vedrebbero una minore tutela del danneggiato, sicché anche la liquidazione del danno da micro permanente consente la liquidazione come voce del danno biologico complessivo ed in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 Legge Assicurazioni del danno ex morale

Pertanto il calcolo del dovuto per danno biologico omnicomprensivo va effettuato sulla base del disposto di cui all'art. 139 Cod. Ass. utilizzando le Tabelle aggiornate ed in relazione alla percentuale di invalidità accertata (6%) ed all'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 38), con punto percentuale iniziale invalidità permanente pari ad Euro 759,04, considerando la percentuale in relazione all'età, e così in totale spettando complessivamente per danno non patrimoniale da invalidità permanente Euro 8.322,87 (precisando che sulla somma dovuta a titolo di danno biologico pari ad Euro 6.658,30 è stato calcolato l'aumento di 1/4 a titolo di danno ex morale).

Il CTU ha anche calcolato un periodo di ITT pari a gg 20 e di ITP al 50 % pari a gg 10, che, utilizzando le tabelle sul punto, consentono di liquidare rispettivamente Euro 885,60 ed Euro 221,40 così complessivamente Euro 1.107,00

Le spese mediche documentate ammontano ad Euro 220,00.

Pertanto la somma spettante complessivamente alla appellante è pari ad Euro 9.649,87

La compagnia assicurativa ha corrisposto a tale titolo le somme complessive di Euro 7.800,00 con assegno bancario emesso il 5.06.2007 e di Euro 2.100,00 con assegno bancario del 29.07.2010 successivamente alla decisione di primo grado.

Quanto alla imputazione delle somme a titolo di spese legali va premesso che l'importo delle stesse è dato dalla decisione di primo grado che ha liquidato Euro 600,00 per esborsi ed Euro 900,00 per diritti ed onorari oltre spese forfettarie al 12,50 %, Cpa e Iva, dunque in totale Euro 1.874,13 (pari a Euro 900,00 + 112,50 + 40,50 + Iva al 21% su imponibile e così Euro 1.274,13 cui si vanno ad aggiungere Euro 600,00 per esborsi).

Risultano corrisposti a titolo di spese Euro 1.200,00 calcolate sul primo assegno e dunque dalla somma liquidata con il secondo assegno vanno detratti Euro 674,13 da calcolare quali spese legali. '

E così risultano corrisposti a titolo di risarcimento danni alla parte complessivamente Euro 8.025,87.

Detraendo tale somma dal dovuto come oggi calcolato spettano Euro 1.624,00

Sulla somma di cui sopra, liquidata all'attualità spettano gli interessi legali come già liquidati nella gravata sentenza.

Per il resto la sentenza va confermata.

Le spese del presente grado vanno poste a carico degli appellati in solido liquidate in dispositivo e con attribuzione all'Avv. L. lanora

PQM

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 30.10.2010 da S.M.R. avverso la sentenza n. 503/10 emessa in data 29.01.2010 dal Giudice di pace di Nocera Inferiore anche nei confronti di B.L. e Milano Assicurazioni spa così provvede:

Accoglie per quanto di ragione l'appello ed in parziale riforma della sentenza ridetermina la somma complessivamente dovuta a titolo risarcitorio a favore della appellante in Euro 9.649,87 e la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma complessiva residua di Euro 1.624,00 oltre interessi come già calcolati.

Conferma nel resto.

Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro 85,00 per esborsi, Euro 320,00 per diritti ed Euro 680,00 per onorari oltre rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva con attribuzione all'Avv. L. lanora

20 luglio 2012